



COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA

(Provincia di Teramo)

Tel. 0861 846511 – Part. IVA: 00196900674

AREA ECONOMICO AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE

Numero 103 del 09/06/2025

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA P.A. CROCE BIANCA VAL VIBRATA O.D.V. DEI SERVIZI DI TRASPORTI SOCIO-SANITARI, ASSISTENZA SANITARIA IN OCCASIONE DI EVENTI E TRASPORTI SCOLASTICI: DETERMINA A CONTRARRE (CIG: B72030CB60)

IL DIRIGENTE DELL'AREA

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 21/06/2018 si è provveduto ad affidare alla P.A. Croce Bianca Val Vibrata con sede legale ed operativa in Via G. Puccini n.42, Sant'Egidio alla Vibrata, C.F. 91009210674, i seguenti servizi: trasporto in autoambulanza, o con ogni altro mezzo idoneo, presso centri specializzati di riabilitazione presenti nel territorio comunale ovvero presso altri centri siti fuori del territorio comunale, dei cittadini che ne hanno bisogno residenti nel territorio del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata; di assistenza sanitaria in occasione di manifestazioni socio-culturali-ricreative-sportive; trasporto scolastico degli studenti portatori di handicap frequentanti gli istituti di istruzione superiore secondaria, i quali a causa delle loro disabilità non sono in grado di servirsi dei normali mezzi di linea o di affrontare percorsi a piedi; supporto logistico in occasione di manifestazione e/o altro evento e si è approvato lo schema di convenzione;
- la convenzione tra il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata e l'Associazione "P.A. Croce Bianca Val Vibrata" per l'affidamento dei servizi di cui è scaduta in data 31/12/2019;
- all'art.1 della sopra indicata convenzione è stabilito che i costi relativi agli interventi tra i quali il trasporto scolastico degli studenti portatori di handicap frequentanti gli istituti di istruzione superiore secondaria, dovranno essere preventivamente quantificati di volta in volta, assunti i relativi impegni di spesa e liquidati con atto del Responsabile del Servizio competente, previa produzione dei giustificativi di spesa;

Rilevata l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni quali il trasporto in autoambulanza, o con ogni altro mezzo idoneo, presso centri specializzati di riabilitazione presenti nel territorio comunale ovvero presso altri centri siti fuori del territorio comunale, dei cittadini che ne hanno bisogno residenti nel territorio del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata; di assistenza sanitaria in occasione di manifestazioni socio-culturali-ricreative-sportive; trasporto scolastico degli studenti portatori di handicap frequentanti gli istituti di istruzione superiore secondaria, i quali a causa delle loro disabilità non sono in grado di servirsi dei normali mezzi di linea o di affrontare percorsi a piedi; supporto logistico in occasione di manifestazione e/o altro evento e si è approvato lo schema di convenzione;

Atteso che per l'acquisizione del servizio di cui sopra, è necessario provvedere all'affidamento del medesimo ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n.208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art.26, comma 3, della legge n.488/1999 e art.1, comma 449, legge n.296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'art.1, comma 1, della legge di conversione n.135/2012 e dell'art.11, comma 6, della Legge di conversione n. 15/2011, la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art.1, commi 7-9, D.L. n.95/2012, conv. in legge n.135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art.1, comma 450, legge n.296/2006, come da ultimo modificato dall'art.1, comma 130, della legge n.145/2018. Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'art.1, comma 1, della legge di conversione n.135/2012;

Verificato, ai fini e per gli effetti dell'art.26 della legge n.488/1999 e dell'art.1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n.296 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto ovvero le convenzioni stipulate sono esaurite;

Dato atto che l'art.17, comma 2, del D. Lgs. n.36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Dato atto, ai sensi del citato art.17 e dell'art.192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- forma del contratto: ai sensi dell'art.18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n.36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art.50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art.50 del D. Lgs. n.36/2023;
- clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art.48, comma 2, del D. Lgs. n.36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Appurato che:

- l'art.50 del D. Lgs. n.36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art.14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al D. Lgs. n.36/2023 definisce, all'art.33, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "*l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice*";
- ai sensi dell'art.58 del D. Lgs. n.36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art.1 del D. Lgs. n.36/2023;

- ai sensi dell'art.54, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n.36/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D. Lgs. n.36/2023;
- il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;

Tenuto conto che:

- gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al D. Lgs. n.36/2023;
- l'affidamento di che trattasi è di importo superiore ad € 5.000,00 per cui questo Comune è tenuto a procedere mediante ricorso a Consip-Mepa e/o a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione e similari, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006;

Precisato che in conformità a quanto disposto dall'art.53, comma 1, del D. Lgs. n.36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'art.106;

Considerato che l'art.192 del D. Lgs. n.267/2000 prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

Considerato, inoltre, che si è contattata l'associazione Croce Bianca Val Vibrata ODV con sede legale ed operativa in Sant'Egidio alla Vibrata in Via Puccini 42, C.F. 91009210674 alla quale è stato inviato l'invito a presentare la migliore offerta per il servizio di trasporto socio-sanitario (mezzo ambulanza e mezzo autovettura), assistenza in occasione di manifestazioni e gare sportive per l'anno 2025 utilizzando, ai sensi dell'art.1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n.296 modificato dall'art.1 comma 130 della Legge 30 dicembre 2018 n.145, la piattaforma telematica messa a disposizione della Centrale Unica di Committenza presso l'Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata raggiungibile all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cucvalvibrata;

Dato atto che entro la data stabilita per la presentazione dell'offerta, l'associazione P.A. roce Bianca Val Vibrata ODV con sede legale ed operativa in Sant'Egidio alla Vibrata in Via Puccini 42, C.F. 91009210674 ha presentato la seguente offerta, acclarata al protocollo dell'Ente in data 12/04/2024 al n.4.578 per i servizi di seguito indicati:

- 1) trasporti socio-sanitari a mezzo ambulanza: costo km € 0,85, costo chiamata fissa € 13,50, costo orario sosta € 12,50,
- 2) trasporti socio-sanitari a mezzo autovettura: costo km € 0,70 costo chiamata fissa € 11,00, costo orario sosta € 12,00;
- 3) assistenza in occasione di manifestazioni e gare sportive: costo orario con utilizzo ambulanza con medico € 100,00, costo orario con utilizzo ambulanza senza medico € 30,00, costo km con utilizzo ambulanza per gare sportive € 0,90;
- 4) trasporto alunni diversamente abili (al di fuori dei casi previsti dalla L.R. 78/1978 art.5bis): costo km € 0,70, costo chiamata fissa € 5,00, costo orario sosta € 12,00; costo unità: € 7,50;

Dato atto che la ditta individuata è in possesso della capacità tecnica e professionale adatta per garantire i servizi di cui sopra, risulta in possesso dei requisiti di legge per i rapporti con la P.A., come risulta dalla dichiarazione relativo al possesso dei requisiti per l'affidamento dei contratti pubblici;

Verificato che, ai sensi di quanto disposto all'art.55 del D. Lgs. n.36/2023, i termini dilatori previsti dall'art.18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Ritenuto di affidare alla Croce Bianca Val Vibrata ODV con sede legale ed operativa in Sant'Egidio alla Vibrata in Via Puccini 42, C.F. 91009210674 i servizi di seguito indicati:

- 1) Trasporti socio-sanitari a mezzo ambulanza: costo km € 0,85, costo chiamata fissa € 13,50, costo orario sosta € 12,50,
- 2) Trasporti socio-sanitari a mezzo autovettura: costo km € 0,70 costo chiamata fissa € 11,00, costo orario sosta € 12,00;
- 3) Assistenza in occasione di manifestazioni e gare sportive: costo orario con utilizzo ambulanza con medico € 100,00, costo orario con utilizzo ambulanza senza medico € 30,00, costo km con utilizzo ambulanza per gare sportive € 0,90;
- 4) trasporto alunni diversamente abili (al di fuori dei casi previsti dalla L.R. 78/1978 art.5bis): costo km € 0,70, costo chiamata fissa € 5,00, costo orario sosta € 12,00; costo unità: € 7,50;

per un totale complessivo indicativo di euro 27.000,00 esente IVA ai sensi dell'art.10 D.P.R. n.633/1972 e successive modifiche e integrazioni in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Considerato che:

- il principio di rotazione di cui all'art.49 del D. Lgs. n.36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro;
- il principio di rotazione di cui all'art.49 del D. Lgs. n.36/2023, ai sensi del comma 4 del medesimo, può esser derogato in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. In tal modo, il legislatore ha inteso recepire quanto già affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia, la quale ha in più occasioni segnalato che il principio di rotazione non è regola preclusiva (all'invito del gestore uscente e al suo rinnovato affidamento del servizio) senza eccezione, potendo l'amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l'hanno a ciò indotta;
- l'operatore economico uscente ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell'utenza, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale, offrendo un prezzo adeguato di mercato e ribassando rispetto alla richiesta media; la particolare qualificazione dell'operatore emerge altresì dalle attività svolte di tipologia simile e dalla regolare esecuzione del precedente affidamento, avendo eseguito a regola d'arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; da ultimo, l'operatore uscente presenta per le sue prestazioni prezzi competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;
- inoltre, il numero di operatori presenti sul mercato con riguardo al settore di riferimento, è estremamente circoscritto e non adeguato, di talché risulta particolarmente e difficilmente replicabile il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, anche in ragione del peculiare oggetto e alle specifiche caratteristiche del mercato di riferimento, anche riferite alle particolari caratteristiche del contesto territoriale;
- infine, l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

Rilevato che una delle priorità di questa Amministrazione è quella di attivare una precisa strategia che si traduce nel continuare, da un lato, ad assicurare l'erogazione di servizi diretti al sostegno dei singoli e delle famiglie nelle molteplici aree di intervento in cui si esplica la funzione di tutela sociale di competenza dell'Ente e, dall'altro, di consolidare il sistema dei servizi sociali, garantendo maggiore efficacia ed un significativo incremento qualitativo e quantitativo della disponibilità di servizi stessi per i cittadini;

Rilevato altresì che consolidata giurisprudenza (cfr. TAR Toscana, Sez. II, 12/06/2017, n.816; TAR Veneto, Sez. I, 26/05/2017, n.515, TAR Lombardia, Sez. IV, 09/02/2018, n.380) ritiene il principio di rotazione strumentale a quello di concorrenza, in particolare, secondo tale corrente pretoria, il principio di rotazione *"pur essendo funzionale ad assicurare un certo avvicendamento delle imprese affidatarie, non ha una valenza precettiva assoluta per le stazioni appaltanti, sì che, a fronte di una normativa che pone sullo stesso piano i principi di concorrenza e di rotazione, la prevalente giurisprudenza si è ripetutamente espressa nel senso di privilegiare i valori della concorrenzialità e della massima partecipazione, per cui in linea di massima non sussistono ostacoli ad invitare anche il gestore uscente del servizio a prendere parte al nuovo confronto concorrenziale"* (in questi termini: Consiglio di Stato, Sez. VI, 28/12/2011, n.6906; TAR Napoli, II, 08/03/2017 n.1336; TAR Lazio, Sez. II, 11/03/2016 n.3119);

Considerato pertanto, *"ove il procedimento per l'individuazione del contraente si sia svolto in maniera essenzialmente e realisticamente concorrenziale, con invito a partecipare alla gara rivolto a più imprese, ivi compresa l'affidataria uscente, e risultino rispettati sia il principio di trasparenza che quello di imparzialità nella valutazione delle offerte, può dirsi sostanzialmente attuato il principio di rotazione, che non ha una valenza precettiva assoluta, per le stazioni appaltanti, nel senso di vietare, sempre e comunque, l'aggiudicazione all'affidatario del servizio uscente. Se, infatti, questa fosse stata la volontà del legislatore, sarebbe stato espresso il divieto in tal senso in modo assoluto"* (TAR Napoli, II, 27/10/2016 n.4981);

Visto inoltre che l'applicazione in termini assoluti del principio di rotazione limiterebbe eccessivamente la discrezionalità dell'ente appaltante, che non sarebbe più nelle condizioni di scegliere liberamente chi invitare alla gara, costituendo nel contempo una preclusione per l'aggiudicatario uscente, superabile solo in presenza di circostanze eccezionali (Tar Veneto, 26 maggio 2017, n.515; Tar Toscana, Sez. II, 12 giugno 2017, n.816; 22 dicembre 2017, n.1665; Tar Lombardia, 9 febbraio 2018, n.380);

Dato atto della specialità del servizio oggetto del presente affidamento, del grado di soddisfazione maturato nel corso della pregressa gestione, dell'esistenza sul territorio comunale di un solo organismo di volontariato quale la Croce Bianca Val Vibrata che svolge detto servizio;

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC emesso in data 27/03/2025 con scadenza 25/07/2025, prot. n. INAIL_48457045;

Verificato che, ai sensi di quanto disposto all'art.55 del D. Lgs. n.36/2023, i termini dilatori previsti dall'art.18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Visto:

- il comma 5 dell'art. 3 della L. n.136/2010, così come sostituito dall'art.7 comma 1, lettera a. della L. n.217/2010, che prevede, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, che gli strumenti di pagamento debbano riportare il codice identificativo di gara (CIG);
- l'art.225, comma 2 del D. Lgs. n.36/2023 che prevede che le disposizioni in materia di digitalizzazione acquistano efficacia a partire dal 1° gennaio 2024;
- la delibera ANAC n.582 del 13/12/2023 che chiarisce le modalità operative per l'avvio della digitalizzazione in particolare il rilascio del CIG attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla PCP (Piattaforma Contratti Pubblici) attraverso la PDND (Piattaforma Digitale Nazionale Dati);
- il CIG rilasciato dalla PCP per l'affidamento del servizio di trasporto socio-sanitari a mezzo ambulanza e a mezzo autovettura, Assistenza in occasione di manifestazioni e gare sportive, trasporto alunni diversamente abili (al di fuori dei casi previsti dalla L. 78/1978 art.5bis) attraverso la piattaforma della Centrale Unica di Committenza https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cucvalvibrata è il seguente: B72030CB60

Dato atto che il sottoscritto Dirigente ed il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente provvedimento attestano, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. E) della legge 190/2012, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dello stesso e del suo destinatario;

D E T E R M I N A

- a) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art.3 della legge 7 agosto 1990 n.241 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all'operatore economico Croce Bianca Val Vibrata ODV con sede legale ed operativa in Sant'Egidio alla Vibrata in Via Puccini 42, C.F. 91009210674 mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n.36/2023, i seguenti servizi:
 - Trasporti socio-sanitari a mezzo ambulanza: costo km € 0,85, costo chiamata fissa € 13,50, costo orario sosta € 12,50,
 - Trasporti socio-sanitari a mezzo autovettura: costo km € 0,70 costo chiamata fissa € 11,00, costo orario sosta € 12,00;
 - Assistenza in occasione di manifestazioni e gare sportive: costo orario con utilizzo ambulanza con medico € 100,00, costo orario con utilizzo ambulanza senza medico € 30,00, costo km con utilizzo ambulanza per gare sportive € 0,90;
 - trasporto alunni diversamente abili (al di fuori dei casi previsti dalla L.R. 78/1978 art.5bis): costo km € 0,70, costo chiamata fissa € 5,00, costo orario sosta € 12,00, costo unità: € 7,50;
- c) di stabilire quanto segue in relazione all'art.192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 s.m.i.:
 - fine da perseguire ed oggetto del contratto:
 - importo del contratto: € 27.000,00 esente IVA ai sensi dell'art.10 D.P.R. n.633/1972 e successive modifiche e integrazioni;
 - forma del contratto: ai sensi dell'art.8, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n.36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art.50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n.910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
 - modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art.50 del D. Lgs. n.36/2023;
 - clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;
- d) di impegnare, ai sensi dell'art.183, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000 e del principio contabile applicato all.4/2 al D. Lgs. n.118/2011, la somma di € 27.000,00 esente IVA ai sensi dell'art.10 D.P.R. n.633/1972 e successive modifiche e integrazioni, corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, in favore dell'associazione Croce Bianca Val Vibrata ODV con sede legale ed operativa in Sant'Egidio alla Vibrata in Via Puccini 42, C.F. 91009210674 con imputazione della spesa sul bilancio del corrente esercizio finanziario 2025 alla Missione 12 - Programma 4 - Titolo 1 - Macroaggregato 3 - Capitolo 1895 "Spese per assistenza sanitaria" nel seguente modo:
 - per € 17.000,00 per il servizio di trasporti socio-sanitari a mezzo ambulanza ed autovettura;
 - per € 10.000,00 per il servizio di assistenza in occasione di manifestazione ed eventi;
- e) di rendere atto che il codice CIG (Codice Identificativo Gara) da utilizzare ed indicare in relazione all'affidamento dei servizi quali trasporto sociosanitari a mezzo ambulanza e/o autovettura, assistenza

in occasione di manifestazioni e trasporto alunni diversamente abili (al di fuori dei casi previsti dalla L.R. 78/1978 art.5bis) è il seguente: B72030CB60;

- f) di procedere con successivo e separato atto alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sui conti dedicati per gli affidamenti in oggetto, come comunicato dalle ditte appaltatrici, nel rispetto della Legge n.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- g) di dare atto che, ai sensi dell'art.18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n.36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia, ai sensi dell'art.50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- h) di attribuire alla presente determinazione valore contrattuale con le clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art.192 del D. Lgs. n.267/2000;
- i) di dare atto che, ai sensi dell'art.15, comma 1 e 3 del D. Lgs. n.36/2023 il RUP è il Dirigente dell'Area Economico-Amministrativa;
- j) di dare atto che il RUP, anche per mezzo degli Uffici competenti, dovrà occuparsi di tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione e degli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del D. Lgs. n.36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del D. Lgs n.36/2023;
- k) di dare atto che il sottoscritto Dirigente e/o Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente provvedimento attestano, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n.241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. E) della legge 190/2012, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dello stesso e del suo destinatario.

La presente determinazione, ai sensi dell'art.183 comma 7 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Economico-Finanziario.

Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Domenica Moreschini

Il Dirigente dell'Area Economico
Amministrativa
ANDREA LUZI